

una somma alla erogazione di prestiti a favore dei dipendenti degli Enti locali e parastatali contro cessione del quinto e del doppio quinto dello stipendio.

Tale finanziamento, di cui non è stato precisato l'ammontare, dovrebbe effettuarsi rila- sciando mandato speciale allo stesso Ufficio di effettuare operazioni di cessione quinto in nome e per conto di questo Istituto.

In corrispondenza dei relativi contratti di cessione l'Istituto emetterebbe altrettante polizze di assicurazione vita, ai sensi dell'art. 15 della legge 30 giugno 1908 n. 335, a garanzia del rischio di morte e dei rischi diversi d'impe- go, che potrebbero colpire i cedenti.

Operazioni di tale genere sono consentite all'Istituto dalla sua legge regolatrice: infat- ti l'art. 13 del R. D. L. 29 aprile 1913 n. 966, com- prende, tra i modi d'impiego delle disponibi- lità e delle riserve, "sovrventioni agli impiega- ti ed operai dello Stato e di Enti pubblici contro garanzia di una quota degli emolumenti ad essi dovuti autorizzata dalle leggi vigenti".

La disposizione si riporta però alle leggi vigenti in materia e quindi alla legge 30